



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1043570
FASCICOLO N. 2024/06 10/000025

ORDINANZA N. 23 Del 18/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLE SOMMITA' ARGINALI DEI FIUMI E DEI CANALI DI STAZIONAMENTO NEI PRESSI DEI PONTI PROSPICIENTI I CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

IL SINDACO

Premesso che:

E' stata emessa l>Allerta n° 120 del 18/09/2024 che prevede per il territorio comunale allerta di colore rosso;

Richiamato:

- l'ordinanza del Sindaco n. 22 del 18/09/2024 di attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.);

Visto:

- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 6/2004;

ORDINA

alle persone non addette alle attività, alla guida di veicoli e non, il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e di stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua nel territorio del comune di Bagnacavallo, che intendano addentrarsi sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e sostare nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua interessati dai fenomeni di innalzamento dei livelli idrometrici onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso;

DISPONE

- il divieto di quanto sopra descritto dalla data odierna e fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta 500,00;

AVVERTE CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso:

- al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, della presente ordinanza;
- straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica.

**IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO**